



WHISTLEBLOWING: aspetti di protezione dei dati personali nella configurazione e gestione dei canali di segnalazione interna



WEBINAR 7 giugno 2023

avv. Massimo Ramello © 2023

Transizione  Digitale





IN GENERALE (1/3)

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

attuazione Direttiva (UE) 2019/1937

riguardante

**la protezione delle persone che segnalano violazioni
del diritto dell'Unione**

e

recante disposizioni riguardanti

**la protezione delle persone che segnalano violazioni
delle disposizioni normative nazionali**



IN GENERALE (2/3)

ANAC

SCHEMA DI LINEE GUIDA

(in consultazione dal 1 giugno 2023)

«**Chi segnala** fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche»

«Garantire la **protezione – sia in termini di tutela della riservatezza ma anche in caso di ritorsioni - dei soggetti che si espongono** con segnalazioni, denunce o, come si vedrà, con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo»

«Tale protezione, oltre ad essere, ora, ulteriormente rafforzata, è anche **estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione**, a conferma dell'intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l'istituto in questione un importante presidio per la legalità, per la concorrenza e per garantire il buon andamento e l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni»



IN GENERALE (3/3)

ABROGAZIONE

ARTICOLO 23

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- b) l'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- c) l'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179 (integrazione disciplina «segreto»).

EFFICACIA

ARTICOLO 24

Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto **a decorrere dal 15 luglio 2023**. Alle segnalazioni o alle denunce all'autorità giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo n. 231 del 2001 e all'articolo 3 della legge n. 179 del 2017



OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI (1/5)

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Art. 1. Ambito di applicazione oggettivo

1. Il presente decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano **violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato**, di cui siano **venute a conoscenza in un contesto lavorativo** pubblico o privato.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:

(...)

b) «**informazioni sulle violazioni**»: informazioni, **compresi i fondati sospetti**, riguardanti violazioni **commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse** nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, **nonché** gli elementi riguardanti **condotte volte ad occultare tali violazioni**

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Art. 1. Ambito di applicazione oggettivo

2. Le disposizioni del presente decreto **non si applicano**:

- a) alle **contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale** della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro);
- b) alle segnalazioni di **violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali** indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto (ad es. materia finanziaria);
- c) alle segnalazioni di violazioni **in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale**, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

NO

**le irregolarità nella gestione
o organizzazione dell'attività
(LL.GG. ANAC 169/2021)**



OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI (3/5)

Tenendo conto dell'ampiezza delle fattispecie che possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, il legislatore ha tipizzato gli illeciti, gli atti, i comportamenti o le omissioni che possono essere segnalati, divulgati o denunciati, **indicando in modo dettagliato**, anche se con una tecnica di rinvio piuttosto complessa, che **cosa è qualificabile come violazione**

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:

a) «**violazioni**»: **comportamenti, atti od omissioni** che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e **che consistono in**: (...)





OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI (4/5)

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:

a) «**violazioni**»: **comportamenti, atti od omissioni** che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e **che consistono in:**

1) **illeciti amministrativi, contabili, civili o penali (...)**;

2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti (...);

3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'**allegato al presente decreto** ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti **settori: appalti pubblici**; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; **tutela dell'ambiente**; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; **tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi**;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione (...);

5) atti od omissioni riguardanti il **mercato interno (...)**, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di **imposta sulle società**;

6) **atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni** di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);



OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI (5/5)

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Art. 19. Protezione dalle ritorsioni

1. Gli enti e le persone di cui all'articolo 3 possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito (...)

Il decreto prevede che le comunicazioni di ritorsioni siano trasmesse esclusivamente ad ANAC per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile.

È necessario, quindi, che i soggetti del settore pubblico e privato forniscano chiare indicazioni sul sito istituzionale a riguardo, affinché le comunicazioni siano correttamente inoltrate ad ANAC

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Art. 3. Ambito di applicazione soggettivo

1. Per i soggetti del settore pubblico, le disposizioni del presente decreto si applicano alle **persone** di cui ai commi 3 o 4 **che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile** delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:

(...)

g) «**persona segnalante**»: la **persona fisica** che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

SEGNALANTE

- dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, e art. 3 d.lgs. n. 165/2001, rispettivamente con rapporto di lavoro di diritto privato o con rapporto di lavoro assoggettato a regime pubblicistico;
- dipendenti delle Autorità amministrative indipendenti;
- dipendenti degli enti pubblici economici;
- dipendenti società in controllo pubblico ex art. 2, co. 1, lett. m) del d.lgs. n. 175/2016 anche se quotate;
- dipendenti delle società in house anche se quotate;
- dipendenti di altri enti di diritto privato in controllo pubblico (associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati) ex art. 2-bis, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 33/2013.

SETTORE PUBBLICO

già previsto da:

DLgs 165/2001 - art. 54-bis

LL.GG. ANAC 469/2021



SEGNALANTE

- dipendenti degli organismi di diritto pubblico;
- dipendenti dei concessionari di pubblico servizio;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
- azionisti (persone fisiche);
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico;

SETTORE PUBBLICO

novità D.Lgs. 24/2023



**SETTORE
PUBBLICO & PRIVATO**

Art. 3. Ambito di applicazione soggettivo

(...)

4. **La tutela** delle persone segnalanti di cui al comma 3 **si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica** di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) **quando il rapporto giuridico** di cui al comma 3 **non è ancora iniziato**, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il **periodo di prova**;
- c) **successivamente allo scioglimento** del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Art. 3. Ambito di applicazione soggettivo

(...)

Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3, **le misure di protezione di cui al capo III, si applicano anche:**

a) ai **facilitatori**;

b) alle **persone del medesimo contesto lavorativo** della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica **e che sono legate** ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

c) ai **colleghi di lavoro** della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

d) agli **enti di proprietà** della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone **lavorano**, nonché agli enti che operano nel **medesimo contesto lavorativo** delle predette persone

**SETTORE
PUBBLICO & PRIVATO**

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:

(...)

h) «**facilitatore**»: una **persona fisica che assiste una persona segnalante** nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

(...)

l) «**persona coinvolta**»: la persona fisica o giuridica **menzionata** nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come **persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata** nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

Art. 12. Obbligo di riservatezza

7. (...) tutelano **l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione** fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Art. 16. Condizioni per la protezione della persona segnalante

(...)

4. La disposizione di cui al presente articolo si applica **anche** nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica **anonime**, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6.

Le segnalazioni «anonime» sono da **trattare alla stregua di quelle ordinarie**

registrare le segnalazioni anonime ricevute e **conservare la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni**, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima



SISTEMA DI PROTEZIONE (1/5)

TUTELA DELLA RISERVATEZZA (PRIVACY)

TUTELA DA MISURE RITORSIVE

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

MISURE DI SOSTEGNO (e.t.s.)

DIVIETO DI RINUNCE E TRANSAZIONI (sedi protette)

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Art. 12. Obbligo di riservatezza

(...)

2. L'**identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso** espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati (...)

7. I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, **tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione** fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

8. La segnalazione è **sottratta all'accesso** previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 3



DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Art. 12. Obbligo di riservatezza

(...)

3. Nell'ambito del **procedimento penale**, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
4. Nell'ambito del **procedimento dinanzi alla Corte dei conti**, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Art. 12. Obbligo di riservatezza

(...)

5. Nell'**ambito del procedimento disciplinare**, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia **indispensabile per la difesa dell'incolpato**, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare **solo in presenza del consenso** espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

6. E' **dato avviso alla persona segnalante** mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al **comma 5**, secondo periodo, **nonché nelle procedure** di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è **indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta**.



ANAC

SCHEMA DI LINEE GUIDA

(in consultazione dal 1 giugno 2023)

«Ad avviso di ANAC, è opportuno che anche le amministrazioni ed enti del settore pubblico **introducano nei codici di comportamento**, adottati ai sensi dell'art. 54, co. 5, del d.lgs. 165/2001, **forme di responsabilità disciplinare** in capo ai soggetti competenti a gestire le segnalazioni in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata»



CANALI DI SEGNALAZIONE (1/7)

CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA (ANAC)

DIVULGAZIONE PUBBLICA

DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O CONTABILE

DIVERSIFICAZIONE

in ragione di:

- ambito soggettivo
- violazioni

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Art. 4. Canali di segnalazione interna

1. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, **sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali** di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, **attivano**, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, **che garantiscano**, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, **la riservatezza dell'identità** della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, **nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione**.
2. La **gestione del canale** di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.
(...)
5. I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, **affidano a quest'ultimo**, anche nelle ipotesi di condivisione di cui al comma 4, la gestione del canale di segnalazione interna.

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Art. 4. Canali di segnalazione interna

(...)

4. I **comuni diversi dai capoluoghi di provincia** possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a duecentoquarantanove, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.

(...)

6. La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato nei commi 2, 4 e 5 è **trasmessa, entro sette giorni** dal suo ricevimento, al soggetto competente, **dando contestuale notizia** della trasmissione alla persona segnalante.

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Art. 4. Canali di segnalazione interna

(...)

3. Le segnalazioni sono effettuate **in forma scritta**, anche con modalità informatiche, **oppure in forma orale**. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso **linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale** **ovvero**, su richiesta della persona segnalante, mediante un **incontro diretto** fissato entro un termine ragionevole.

Art. 12. Obbligo di riservatezza

9. (...) nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo, la persona coinvolta **può** essere sentita, **ovvero, su sua richiesta**, è sentita, anche mediante **procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti**.

ANAC

SCHEMA DI LINEE GUIDA

(in consultazione dal 1 giugno 2023)

«va considerato che la tutela del whistleblower rientra a pieno titolo tra le misure generali di prevenzione della corruzione.

«definiscono in un **apposito atto organizzativo** le procedure per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione, predisponendo e attivando al proprio interno appositi canali di segnalazione (...) **adottato dall'organo di indirizzo**»

«**Le amministrazioni e gli enti tenuti all'adozione del PIAO, del PTPCT o all'adozione delle misure integrative del MOG 231 ovvero del documento che tiene luogo del PTPCT devono indicare quindi in questi piani come l'ente adempie alla disciplina sul whistleblowing.** È opportuno che negli stessi vengano pianificate anche iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale per divulgare le finalità dell'istituto del whistleblowing e la procedura per il suo utilizzo (quali ad esempio comunicazioni specifiche, eventi di formazione, newsletter e portale intranet).»

«Tenuto conto tuttavia - come sopra precisato - che, in base alla nuova disciplina, **le procedure per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione vanno definite in un atto organizzativo apposito**, i PIAO, i PTPCT o le misure integrative del MOG 231 ovvero l'atto che tiene luogo del PTPCT possono fare rinvio a tale atto.»



DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Art. 5. Gestione del canale di segnalazione interna

1. Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attività:

- a) rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute (*);
- d) forniscono riscontro alla segnalazione **entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione (*);
- e) mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni **interne**, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazione **esterne**. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili **nei luoghi di lavoro**, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4. Se dotati di un proprio **sito internet**, i soggetti del settore pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito.

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Art. 2. Definizioni

(...)

- n) «**seguito**»: **l'azione intrapresa** dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione **per valutare** la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- o) «**riscontro**»: comunicazione alla persona segnalante di **informazioni relative al seguito** che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

ANAC - SCHEMA DI LINEE GUIDA

«**un corretto seguito implica**, in primo luogo, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste. Per la valutazione dei suddetti requisiti, il soggetto che gestisce le segnalazioni può **utilizzare gli stessi criteri utilizzati dall'Autorità** come elencati al § 1 parte II delle presenti Linee Guida»

«**All'esito dell'istruttoria, forniscono un riscontro** alla segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata»



PROTEZIONE DATI PERSONALI (1/_)

FIGURE SOGGETTIVE

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: i soggetti del settore pubblico e privato che istituiscono canali di segnalazione interni, ANAC nell'ambito del canale di segnalazione esterno e le autorità competenti cui le segnalazioni vengono trasmesse

CONTITOLARITA': I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato che condividono risorse per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni (articolo 4, comma 4)

AUTORIZZATI/DESIGNATI: a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: nell'ambito dei canali interni di segnalazione i soggetti del settore pubblico e privato possono affidare la ricezione e la trattazione delle segnalazioni anche ad un **soggetto esterno autonomo e con personale specificamente formato**



DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Art. 13. Trattamento dei dati personali

(...)

6. I soggetti di cui all'articolo 4 definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando **misure tecniche e organizzative idonee** a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una **valutazione d'impatto sulla protezione dei dati**, e **disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni** che trattano dati personali per loro conto (...)



DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Art. 14. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

1. Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il **tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione** nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del presente decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Art. 14. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

(...)

2. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo **consenso** della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante **registrazione** su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di **trascrizione**, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria **sottoscrizione**.

3. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante **resoconto dettagliato** della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria **sottoscrizione**.

(...)



DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Art. 14. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

(...)

4. Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata **oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto**, essa, previo **consenso** della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di **verbale**, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria **sottoscrizione**.



PROTEZIONE DATI PERSONALI (6/6)

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Art. 13. Trattamento dei dati personali

(...)

3. **I diritti** di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati **nei limiti** di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196

Art. 2-undecies (Limitazioni ai diritti dell'interessato)

(...)

3. (...) sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. **L'esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata** e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, **per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata**, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e f-bis).



Responsabile della Protezione dei Dati Personali



**fotografa il qr-code e
prenota un appuntamento gratuito**



CC BY-NC Attribuzione – Non Commerciale
Per maggiori informazioni consultare
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.it>

Massimo Ramello